

**N. 1956 /2024 R.G.**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa  
, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di primo grado promossa

da

con gli avv.ti NERI LIVIO, RIZZI FRANCESCO, GUARISO ALBERTO

- RICORRENTE

contro

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

con l'avv.

- RESISTENTE

Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Con ricorso depositato in data 12.09.2024, **XXXXXXXXXXXXX** esponeva:

a) di essere di origini senegalesi e cittadino italiano dal 2016 (doc. 2);

b) di essere padre di otto figli (docc. 3 e 3a):

- sei avuti dalla prima moglie,



- due avuti dalla seconda moglie,

- c) di aver percepito assegni familiari per quattro dei sei figli avuti dalla prima moglie (doc. 4 buste paga);
- d) che fino al 2020 tutti i figli avuti dalla prima moglie risiedevano all'estero, successivamente, i figli XXXXXXXXXXXXXXX lo avevano raggiunto in Italia;
- e) che in data 13.3.2023 aveva presentato domanda di autorizzazione ad inserire nel nucleo familiare anche i figli XXXXXXXXXXXXXXX - avuti dalla seconda moglie e residenti all'estero con la madre - e le relative domande di pagamento degli arretrati ANF anche per tali due figli per il periodo dal 13.3.2018 al 28.2.2022, ad integrazione delle domande già presentate (doc. 6);
- f) che le domande erano state rigettate con la seguente motivazione *“i beneficiari sono figli di moglie diversa da quella precedentemente autorizzata”* (doc. 7).
- g) che dall'interlocuzione tra INPS e il patronato INCA CGIL che aveva presentato le domande nel suo interesse era emerso che: *“considerato che il richiedente è cittadino italiano (di origine senegalese) si precisa che, per i c.d. “figli naturali” l'AUT ANF è concedibile se: 1) il richiedente, titolare di rapporto di lavoro, convive con la prole; 2) l'altro genitore, non titolare di rapporto di lavoro, convive con la prole ed è residente in Italia. Nel caso in questione non risultano soddisfatti ambedue i requisiti”* (doc. 8);
- h) che avverso i dinieghi, il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo in data 15.12.2023 (doc. 9);
- i) che con delibera n. 246806 del 29.02.2024 (doc. 10), il Comitato Provinciale di Brescia ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: *“il richiedente è cittadino italiano ma originario del Senegal, paese nel quale vige la poligamia; come precisato dal Msg. Hermes 25928/2006 ... nel nucleo può essere incluso un solo coniuge; nell'ipotesi che i minori beneficiari fossero figli di precedente matrimonio, manca la sentenza di separazione /divorzio (documento che poteva dimostrare il possibile affidamento dei minori al richiedente; nell'ipotesi di figli naturali conviventi con il richiedente, tra i documenti pervenuti manca qualsiasi dichiarazione di responsabilità dell'altro genitore”*.
- l) che le due mogli residenti all'estero non disponevano di alcun reddito o proprietà e aveva sempre provveduto interamente al loro sostentamento (doc. 11);
- m) che non aveva percepito altro reddito se non quello derivante da rapporti di lavoro subordinati e risultante dai modelli CU e dall'estratto contributivo INPS (docc. 12, 13).



Tutto ciò esposto, il ricorrente contestava le ragioni del diniego della domanda di pagamento degli ANF e formulato le seguenti conclusioni: *<previo ogni eventuale accertamento e conseguente declaratoria in ordine alla illegittimità del/dei provvedimento/i di reiezione INPS impugnati ed eventuale integrazione del contraddittorio come indicato sub para.2 “in diritto”; **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente XXXXXXXXXXXX a percepire l’ANF computando nel nucleo familiare i figli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i periodi oggetto di causa (13.3.2018 al 28.2.2022), o per le diverse date che risulteranno di giustizia; **condannare INPS** a pagare al ricorrente la somma di **euro 7.916,81** o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, per il predetto titolo e per il periodo dall’13.3.2018 al 28.2.2022, oltre interessi legali. **condannare** l’INPS al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l’applicazione dell’art. 4 co.1bis del Decreto Ministeriale n. 55/2014>.*

2. Si costituiva INPS sollevando preliminarmente eccezione di decadenza ex art. 47 DPR n.639/1970 e contestando nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto ed osservando:

- a) che i figli del ricorrente erano frutto di un matrimonio non riconosciuto nell’ordinamento interno, non convivevano con il padre e non facevano quindi parte del suo nucleo familiare;
- b) che il ricorrente non aveva dato prova di contribuire al mantenimento dei figli naturali riconosciuti e residenti in Senegal.

3. La causa veniva istruita con l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e richiesta ex art. 421 c.p.c. alla parte ricorrente.

4. Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione preliminare di decadenza dell’azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 volta che dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che questi ha presentato domanda inserimento nel suo nucleo familiare dei due figli avuti dalla seconda moglie (matrimonio non riconosciuto in Italia) e chiesto in relazione agli stessi il riconoscimento degli assegni in data 13.03.2023 (doc. 6) e che avverso i dinieghi opposti dell’Istituto in data 23.05.2023 (doc. 7) e 19.05.2023 (doc. 8), ha presentato a meno di un anno di distanza dalla formulazione delle istanze, ricorso amministrativo in data 15.12.2023 (doc. 9), rigettato con delibera del 29.02.2024 (doc. 10) del Comitato Provinciale di Brescia.



5. Nel merito si osserva che dalla documentazione in atti risulta che:

a) il ricorrente, **cittadino italiano**, che già percepiva assegni familiari per i quattro figli avuti dalla prima moglie, ha avuto, dalla seconda moglie XXXXXXXXXX (cfr. certificato di matrimonio doc. 19 e certificato stato di famiglia, allegato note autorizzate del 12.11.2025) altri due figli: XXXXXXXX  
XX (cfr. certificati di attribuzione codice fiscale doc. 3a ed estratti atti di nascita prodotti al doc.19 in allegato alle note autorizzate del 12.11.2025);

b) che i minori sono in vita, risiedono all'estero con la madre e che sono mantenuti dai genitori (cfr. docc. 19 e 20 allegati alle note autorizzate del 12.11.2025).

Punto controverso attiene quindi al riconoscimento degli assegni in favore dei figli nati da un rapporto di coniugo non riconosciuto in Italia che vivono all'estero con la madre e quindi in relazione ai quali difetta il requisito della convivenza con il genitore richiedente.

L'istanza del ricorrente è stata rigettata dal Comitato Provinciale di Brescia in quanto nel suo nucleo familiare potevano essere ricompresi solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, ma non anche i figli naturali residenti all'estero avuti dalla seconda moglie in forza di un matrimonio non poteva essere riconosciuto in Italia, in assenza di un provvedimento di scioglimento del primo matrimonio. Ebbene, l'art. 2 del D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito nella legge n. 153 del 1988, prevede che *“Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 26 aprile 1957 n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. (...)”*

Tale nozione legale di “nucleo familiare” fa riferimento al solo legame familiare, senza alcun richiamo alla residenza o alla convivenza: il familiare fa parte del nucleo, ai fini del diritto agli ANF, per il solo fatto di avere un determinato grado di parentela (coniuge non separato, figlio minore, ecc.) e per la sussistenza di un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al limite stabilito dalla legge, indipendentemente dal fatto che il familiare sia convivente e sia residente sul territorio nazionale.

L'irrelevanza sia della convivenza anagrafica, sia della residenza del familiare sul territorio nazionale è confermata dal fatto che, in sede di conversione in legge, le parole *“ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale”*, contenute nel testo originario dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 69/1988, sono state soppresse (v. art. 1, comma 1, della legge di conversione 153/1988): ciò rende evidente che l'assegno per il nucleo



familiare viene concesso anche in relazione ai familiari non residenti sul territorio nazionale, purché titolari di un reddito inferiore ai limiti di legge.

L'interpretazione che precede (fedele alla lettera della legge, legge non derogabile dalle circolari dell'Inps in quanto meri atti amministrativi) trova conferma nella condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, nel regime posto dal d.l. 13 marzo 1988 n. 69 (conv. con modifiche nella l. n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli.

Si condividono e si richiamano la motivazione espresse sul punto dalla sentenza n. 112/2023 di questo Tribunale secondo cui: < Come affermato dal Giudice delle Leggi con la nota e recente sentenza 67/2022 - con cui sono stati recepiti i principi espressi con le sentenze della Corte di Giustizia del 25.11.2020 (cause C-303/19 e C- 302/19), che hanno dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento UE della disparità di trattamento dei familiari residenti all'estero di cittadino straniero rispetto ai cittadini italiani di cui alla suddetta legge -*“Si tratta di una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno. (...) condizione per la concessione della provvidenza è lo stato di bisogno del nucleo nel suo complesso, che qualifica il nucleo stesso quale destinatario della tutela. L'assegno in oggetto, funzionale all'integrazione del reddito del nucleo familiare, e quindi corrisposto non in favore dei familiari singolarmente considerati come beneficiari, ma in favore del nucleo complessivamente considerato, si calcola in relazione a un accertamento in concreto del reale bisogno economico della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei suoi componenti e l'ammontare del reddito complessivo.”*

Come ancora affermato dal Giudice delle Leggi con la citata sentenza *“I soggetti, in relazione ai quali il nuovo trattamento è stato riconosciuto, sono qualificati dall'appartenenza al nucleo familiare, anche se non conviventi e non a carico del richiedente, poiché fruitori di redditi propri. Ciò che rileva, ai fini della percezione della prestazione in capo al richiedente, è il reddito familiare complessivamente considerato.”*. Ai fini che in particolare qui rilevano la Corte Costituzionale ha posto in evidenza come per i familiari del cittadino italiano non sia richiesto il requisito della residenza nel territorio italiano (da cui la disparità di trattamento con il cittadino straniero). Si legge



infatti nella motivazione “...ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno familiare, il requisito della residenza nel territorio italiano non è richiesto per i familiari del cittadino italiano, mentre lo è per i familiari del cittadino straniero, salvo che sussista un regime di reciprocità o sia in vigore una convenzione internazionale con il paese d’origine di quest’ultimo.” Alla luce delle affermazioni contenuta nella sentenza 67/2022 emerge **come la questione della convivenza sia irrilevante nella struttura degli ANF**, il cui riconoscimento, in presenza di uno stato di bisogno, non può essere escluso per la circostanza che il figlio del lavoratore dipendente risieda all’estero. Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno familiare, il requisito della residenza nel territorio italiano non è infatti richiesto per i familiari del cittadino italiano (e neppure per quelli dello straniero in forza delle citate pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia). **Questa essendo la disciplina per il riconoscimento degli ANF, non può certo essere diversa allorché si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio residente all’estero.** È ormai definitivamente e da tempo riconosciuto lo stesso trattamento giuridico tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio (cfr. per tutti la riforma della filiazione 219/2012 che ha superato definitivamente la distinzione tra *status* di figlio “legittimo” e figli nati fuori del matrimonio). Se quindi i figli nati in costanza di matrimonio, anche se residenti all’estero, sono inseriti nel nucleo ai fini degli ANF, lo stesso deve valere per i figli nati fuori del matrimonio, inammissibile un trattamento diverso alla luce dell’attuale quadro normativo della filiazione>.

**5.1.** Tanto premesso, in generale, si ritiene che, nel caso di specie, sussistano tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare come sopra delineati, in quanto:

- a) è pacifico che i minori XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siano figli naturali del ricorrente in quanto nati dall’unione (non riconosciuta in Italia) con XXXXXXXXXX (cfr. certificato di vita collettivo pag. 57 del doc. 19 allegato alle note autorizzate ricorrente);
- b) che il ricorrente, ma non è contestato, soddisfa i requisiti reddituali di cui all’art. 2 comma 9 l.153/1988;
- c) che la madre dei ragazzi, non produce redditi propri, né fruisce nel paese d’origine di altri assegni o diversi trattamenti di famiglia (circostanza che, oltre a non essere specificamente contestata dall’Istituto, né nella fase amministrativa, né nel presente giudizio si evince dalle certificazioni rilasciate nel paese d’origine di cui ai docc. 19 pag. 42 e 57 e 20 ricorrente);
- d) che risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (sempre docc. 19 e 20) che il padre provvede al mantenimento dei figli XXXXXXXXXXXXXXXX;
- e) che in relazione alla produzione documentale richiesta ex art. 421 c.p.c. al ricorrente, Inps pur essendo dato termine per repliche, nulla ha eccepito in ordine alla condizione reddituale del nucleo



familiare essendosi limitato nelle note depositate in data 1.07.2025 a ribadire l'insussistenza, nel caso in esame, del requisito della convivenza.

Deve pertanto essere riconosciuto il diritto in capo al ricorrente a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare a partire dalla data della presentazione della domanda del 13.03.2018 sino al 28.02.2022, anche i due figli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residenti all'estero con la madre. INPS va quindi condannato a versare al ricorrente l'importo di € 7.916,81, oltre interessi legali, corrispondente alle somme che avrebbero dovuto essere erogate al ricorrente a titolo di ANF.

Al riguardo si rileva che il credito dedotto è stato conteggiato dal ricorrente secondo le tabelle INPS (doc. 16 ricorso) e sulla base dei redditi riportati nei modelli 730 e CU e che non è stato oggetto di contestazione alcuna da parte INPS, di talché può essere posto alla base della decisione.

**6.** Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara il diritto del ricorrente XXXXXXXXXXXXX a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare i figli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il periodo oggetto di causa dal 13.03.2018 al 28.02.2022;

2) per l'effetto, condanna INPS a pagare al ricorrente la somma di € 7.916,81, oltre interessi legali;

2) condanna INPS al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 19.11.2025.

Il Giudice